



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Allegato sub “A” alla deliberazione

C.C. n. 70 del 26 maggio 2003

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI

Premessa

La produzione normativa statale e regionale in materia di assistenza e di servizi sociali, trova i suoi momenti maggiormente significativi nel DPR 616 del 24.7.77, nella L.R. 15.12.1982, n° 55, nel Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 109 e nella Legge 08.11.2000 n. 328.

Il Decreto Legislativo 109/98 stabilisce nuove modalità di valutazione della condizione economica, non esclusivamente legate al reddito.

La legge n° 328 del 8/11/2000 all'art. 1, comma 1 recita:

“La Repubblica promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione.”.

Gli enti locali, le regioni e lo Stato assicurano l'organizzazione e la programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art 1

Generalità

Il presente regolamento stabilisce la priorità all'accesso ai servizi e alle prestazioni dei soggetti in condizioni di povertà o con incapacità totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze, con difficoltà di inserimento nella vita sociale e nel mercato del lavoro, nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. (Art. 6 L. 328/ 2000).

Art. 2

Definizione di minimo vitale

Il “Minimo vitale”, è il reddito minimo indispensabile a soddisfare le esigenze elementari e fondamentali di vita.

Il minimo vitale si caratterizza per essere un metro unico, cui ogni situazione singola è rapportata senza distinzione di categoria.

Gli Interventi Economici per Minimo Vitale, fanno parte del sistema integrato dei servizi sociali e sono previsti nell'ambito di un progetto personalizzato di intervento, con la definizione di percorsi attivi, volti a superare le condizioni di bisogno ottimizzando tutte le risorse disponibili.

Art.3

Destinatari degli interventi economici

Sono destinatari degli interventi economici cittadini singoli o famiglie, residenti nel Comune di Castelfranco Veneto , nonché persone di passaggio o senza fissa dimora, che versino in situazione di povertà .

Il contributo economico viene erogato prevalentemente allo scopo di assicurare:

sostegno alla famiglia e alla maternità, sostegno ai minori in situazione di disagio o in affido familiare, piena integrazione delle persone disabili o socialmente deboli, la permanenza a domicilio di persone disabili o anziane, il rimborso delle spese di medicinali, protesi o cure mediche indispensabili per l'autonomia della persona non coperti dal servizio sanitario nazionale, il diritto all'alloggio per nuclei o singoli, un reddito minimo a persone soggette a provvedimenti giudiziari e alle famiglie dei detenuti; un reddito minimo a persone prive di risorse economiche, per cause indipendenti dalla loro volontà.

Art. 4

Motivi di esclusione

Saranno motivo di esclusione, salvo casi di emergenza:

- la residenza anagrafica in altri Comuni o Stati Esteri ;
- la non attivazione, da parte di persone che ne abbiano la capacità, nella ricerca di situazioni lavorative alternative o integrative,;
- il rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- la mancata collaborazione al progetto previsto;
- la proprietà di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dalla famiglia stessa;
- l'esistenza di persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del C.C. e che di fatto vi provvedano.

Art. 5

Determinazione degli importi degli interventi economici di minimo vitale

Quale riferimento per la determinazione dell'integrazione economica per il minimo vitale, viene considerata la pensione minima VO/INPS in vigore al primo gennaio di ogni anno.

L'integrazione sarà erogata , pertanto, in misura tale da assicurare all'assistito un importo mensile pari a tale pensione minima INPS.

L'importo di cui sopra sarà calcolato secondo i parametri definiti nella tabella 2 di cui all'art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo 31.03.1998 "Definizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente".

Il costo dell'affitto della casa di abitazione va a diminuire il reddito mensile, con una franchigia pari al 10% della pensione minima INPS.

Il costo dei medicinali , visite mediche ed esami di laboratorio, regolarmente prescritti, va a diminuire il reddito mensile, con una franchigia pari al 10% della pensione minima INPS.

Art. 6

Situazioni a rischio

In deroga ai parametri di integrazione di minimo vitale, in eccesso o in difetto, possono essere erogati interventi economici in gravi situazioni in cui i bisogni contingenti del nucleo familiare richiedano un diverso sostegno economico, per particolari situazioni a rischio, finalizzato a rimuovere le cause che hanno generato il problema.

Art. 7

Interventi economici per affido familiare

Gli interventi economici per affido familiare, così come previsto dalla Legge n. 184/93, modificata col la Legge n. 149/01, sono generalmente pari all'importo della pensione minima VO/INPS.

Art. 8

Reddito del nucleo familiare

Ai fini della valutazione economica del nucleo familiare si tiene conto di ogni reddito percepito, a qualsiasi titolo, da tutti i componenti del nucleo familiare, ivi comprese le pensioni di invalidità e

indennità di accompagnamento e gli assegni erogati da altri Enti, assegni al nucleo familiare, etc., al netto delle trattenute.

Per nucleo familiare si intende il nucleo di stabile convivenza.

Art. 9

Modalità di richiesta

La richiesta di intervento economico viene rivolta alla sezione servizi sociali del Comune dai cittadini, dai Servizi territoriali, o proposta dall'assistente sociale comunale.

L'assistente sociale incaricata provvede all'istruttoria delle domande e formula la proposta di intervento alla commissione di Minimo Vitale, composta dagli assistenti sociali della sezione e dal dirigente di settore.

I contributi definiti da tale commissione verranno poi erogati con determinazione del dirigente di Settore.

Art.10

Tipologie di contributo

I contributi possono avere carattere:

- continuativo, e saranno deliberati per sei mesi con liquidazioni bimestrali;
- straordinario, con liquidazioni "una tantum";
- periodico, per rimborso spese mediche, su presentazione della nota spese.

Art.11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nei modi previsti dall'art. 6 dello Statuto Comunale.